

REGOLAMENTO (CE) N. 1506/94 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1994

che istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie della Bulgaria e della Polonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue

A. PROCEDIMENTO

- (1) Nel maggio 1993, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽³⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie della Bulgaria e della Polonia, di cui al codice NC 3102 80 00.
- (2) L'avviso è stato pubblicato in seguito alla presentazione di una denuncia da parte dell'Associazione dei produttori europei di concimi (EFMA), presumibilmente per conto dei produttori che rappresentano una parte considerevole della produzione comunitaria globale. La denuncia conteneva elementi di prova delle pratiche di dumping e del conseguente pregiudizio che sono state considerate sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.
- (3) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori e gli esportatori dei paesi esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e il denunziante. Le parti direttamente interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere audizioni.
- (4) I produttori polacchi, un esportatore polacco, un produttore e un esportatore della Bulgaria, le società denunzianti e due importatori hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto.
- (5) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della deter-

minazione preliminare dei fatti e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

a) *Produttori comunitari*

DSM AGRO BV, Paesi Bassi
Grande Paroisse SA, Francia
Hydro Agri Rostock GmbH, Germania
Hydro Agri Sluiski BV, Paesi Bassi
Hydro Azote, Francia
Kemira BV, Paesi Bassi
Stickstoffwerke AG, Germania

b) *Produttori ed esportatori della Polonia*

CIECH, Varsavia
Zakłady Azotowe Kedzierzyn, Kedzierzyn (ZAK)
Zakłady Azotowe Pulawy, Pulawy (ZAP)

c) *Produttori situati nei paesi di riferimento*

Duslo Stalny Podnik, Duslo, Repubblica slovacca
Severoceske Chemicke Zavody, Lovosice, Repubblica ceca

- (6) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo compreso tra il 1° aprile 1992 e il 31 marzo 1993.
- (7) Riguardo all'apertura del procedimento antidumping, l'esportatore bulgaro ha affermato che la Commissione aveva avviato illegalmente la presente inchiesta per tutto il territorio della Comunità. A questo proposito è stato affermato che nel periodo dell'inchiesta le esportazioni dalla Bulgaria erano destinate unicamente ad uno Stato membro, ovvero la Francia e che i produttori francesi hanno venduto i loro prodotti unicamente sul mercato interno, nel quale le importazioni del prodotto in questione da parte di società situate in altri Stati membri erano limitate. Secondo l'esportatore bulgaro la Commissione avrebbe quindi dovuto esaminare gli effetti delle importazioni dalla Bulgaria unicamente per quanto riguarda detto Stato membro, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88 (regolamento di base).
- (8) A questo proposito la Commissione osserva che le importazioni dalla Bulgaria, che nel periodo di riferimento erano destinate unicamente ad uno Stato membro, nei precedenti periodi di dodici mesi erano state effettuate anche in altri Stati membri. Inoltre, contrariamente a quanto afferma l'esportatore bulgaro, il mercato dello Stato membro in questione è approvvigionato in misura significativa

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. C 123 del 5. 5. 1993, pag. 5.